



COMUNE DI SASSARI
POLIZIA LOCALE

Servizio Protezione Civile

PIANO OPERATIVO DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE.
SISB 2024

PREMESSA

Con Deliberazione n. 75 del 12/03/2024 la Giunta Comunale di Sassari ha approvato l'atto di indirizzo per l'affidamento alle Cooperative sociali di tipo B del servizio di salvamento a mare nelle spiagge di competenza del comune di Sassari

Il servizio attuato in coerenza con le vigenti norme in materia di balneazione, prevede una durata di affidamento nel periodo compreso, senza soluzione di continuità, da lunedì 16 giugno 2024 a domenica 08 settembre 2024 per un totale di giorni **84** con impegno orario giornaliero continuativo dalle ore 08:30 alle ore 19.30 negli arenili di Porto Ferro, Porto Palmas, Argentiera e Platamona.

Il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato con postazioni di avvistamento (torrette) negli arenili di cui al precedente paragrafo. Si precisa che per la spiaggia di Porto Ferro, in ragione dell'estensione dell'arenile, si dovranno installare due torrette.

Le dotazioni strumentali minime delle postazioni sono indicate nelle Ordinanze di sicurezza balneare emanate dalle capitanerie di porto competenti per territorio.

Il servizio di sicurezza balneare dovrà essere prestato, con la presenza di almeno un operatore qualificato per torretta, con qualsiasi condizione meteorologica, anche qualora non vi siano persone presenti sulla spiaggia.

L'oggetto del servizio non si esaurisce nel servizio di salvamento a mare, ma è qualificato dal perseguimento di una peculiare finalità di carattere sociale, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in coerenza con quanto declinato nell'art. 4 della Legge 381/1991;

Le Cooperative sociali di tipo B interessate devono in particolare:

- a) rispettare i vincoli previsti dall'art. 4 della legge 381/91 e ss. ii. mm., così come integrati dalla L.R. 16/1997, da ultimo modificata dall'art. 8, comma 33, L.R. 3/2008;
- b) essere regolarmente iscritte nel registro Nazionale delle cooperative sociali di cui al D.M. 23 giugno 2004, e nel registro Regionale di cui alla legge Regionale della Sardegna del 22 aprile 1997, n. 16;
- c) possedere comprovata esperienza nel settore della sicurezza balneare;

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse al fine di individuare le cooperative sociali interessate.

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per l'Ente e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. L'Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura di affidamento del servizio.



Art. 1**AMBITO DI APPLICAZIONE**

Quanto contenuto nel presente protocollo rappresenta ed esaurisce gli obblighi del Comune di SASSARI in attuazione delle norme contenute nell'Ordinanza Balneare emanata dalla Regione Sardegna relativamente all'individuazione delle spiagge libere dove assicurare il servizio di sorveglianza, presidio, controllo, assistenza ai bagnanti e salvamento a mare, in conformità con quanto previsto nelle Ordinanze di sicurezza balneare dell'Autorità marittima territorialmente competente.

Art. 2**SPIAGGE LIBERE E POSTAZIONI**

a) Le spiagge libere e le relative postazioni individuate dall'Amministrazione Comunale per assicurare il servizio di salvamento a mare sono le seguenti:

- Porto Ferro – 2 postazioni;
- Porto Palmas - 1 postazione;
- Argentiera - 1 postazione;
- Platamona "rotonda centrale" - 1 postazione;

b) Ad ogni postazione saranno assegnati:

- I. Assistenti abilitati al salvataggio da parte delle Associazioni regolarmente autorizzate dal competente Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nella misura minima prevista dalla vigente normativa, adeguata all'estensione dell'arenile, con previsione di potenziamento del servizio nel fine settimana (sabato e domenica) nei giorni festivi e in presenza di un elevato numero di bagnanti. Gli addetti si alterneranno in postazione garantendo costantemente la presenza delle unità assegnate.
- II. Numero di mezzi e dotazioni sufficienti ad assicurare il soccorso delle persone in spiaggia ed in acqua;

dati estratti dal PUL (deliberazione CC. n. 11 del 22/01/2019)				
	spiaggia	larghezza media	postazioni/torrette	coordinate
1	PLATAMONA c/o (rotonda centrale)	43	1	40.8191186124294, 8.466285310401341
2	ARGENTIERA	33	1	40.74066969118981, 8.147947579090701
3	PORTO FERRO	25	2	40.68505248958391, 8.205136387874143
4	PORTO PALMAS	31	1	40.74886482605184, 8.157501604182947






1 - Spiaggia di Platamona - da rotonda centrale a stabilimento lido Sardegna




2 - Spiaggia Argentiera





3 - Spiaggia Porto Ferro - torrette 1 e 2



4 - Spiaggia Porto Palmas - tutto l'arenile



Art. 3

DURATA DEL SERVIZIO

a) Il piano operativo, redatto in coerenza con le vigenti norme in materia di balneazione, prevede una durata di affidamento del servizio nel periodo compreso, senza soluzione di continuità, da **lunedì 16 giugno 2024 al giorno 08 settembre 2024 per un totale di giorni 84 con impegno orario giornaliero continuativo dalle ore 08:30 alle ore 19.30.**

Art. 4

AVVIO DEL SERVIZIO

- a) Prima dell'avvio del servizio dovrà essere trasmesso alla stazione appaltante il nominativo dei bagnini con allegata copia del brevetto.
- b) Ogni postazione/torretta sarà corredata da cartelli con riportato l'orario del servizio di Salvamento a Mare, dei numeri telefonici di emergenza e di Pubblica Utilità, e copia della Ordinanza Balneare emanata dall'autorità marittima competente per territorio.
- c) Ogni postazione/torretta sarà dotata di tutta l'attrezzatura prevista dall'Ordinanza di sicurezza Balneare integrata con n° 1 telefono cellulare e due ricetrasmittenti e quanto altro possa risultare utile ad assicurare maggiori livelli di sicurezza.

Art. 5

MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E SALVATAGGIO

a) Il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato con le dotazioni strumentali indicate nelle Ordinanze di sicurezza balneare emanate dalle capitanerie di porto competenti per territorio, e dovrà essere prestato con qualsiasi condizione meteorologica e anche qualora non vi siano persone presenti sulla spiaggia con il numero minimo di un addetto che osserverà i seguenti doveri:

- I) rispetto degli orari di inizio e fine servizio come stabilito dal presente accordo;
- II) costante osservazione delle persone in acqua, sulla spiaggia e delle imbarcazioni in acqua avendo cura di segnalare alle autorità preposte ogni violazione delle norme e ogni atteggiamento che possa comportare pericolo per i bagnanti;
- III) costante e educata attività di prevenzione al formarsi di situazioni di concreto pericolo in acqua e sulla spiaggia;
- IV) interventi di primo soccorso in caso di incidenti ed infortuni sia in acqua che a terra, provvedendo alla successiva compilazione della scheda rilevazione incidenti da trasmettere alle competenti autorità;
- V) verificare costantemente che nello spazio antistante la torretta di avvistamento fino allo specchio acqueo sia costantemente libero transitabile e privo di ostacoli con un corridoio della larghezza non inferiore a due metri;
- VI) puntuale controllo dello spazio riservato alla balneazione facendo sì che questo venga rispettato anche da eventuali natanti o surf;
- VII) in caso di temporali, invitare i bagnanti ad uscire quanto più velocemente possibile dall'acqua al fine di evitare pericoli di folgorazione;
- VIII) effettuare le operazioni di cambio turno avendo cura di non abbandonare la postazione e pertanto con la compresenza degli addetti montanti e smontanti;
- IX) verifica della funzionalità ed efficienza di tutto il materiale in uso alla postazione;
- X) indossare costantemente e per tutto il turno la divisa di servizio;
- XI) mantenere costantemente il contatto in radiocomunicazione tra gli addetti al servizio durante tutto il turno e gli spostamenti sull'arenile;



- XII) issare, su indicazione del coordinatore del servizio, la bandiera bianca, gialla o rossa secondo le condizioni meteorologiche e marine;

Art. 6

CONTENUTI FONDAMENTALI DEL SERVIZIO

a) La cooperativa sociale sarà obbligata ad osservare quanto contenuto nel presente piano operativo, quanto declinato nelle Ordinanze di sicurezza balneare emanate dalle Capitanerie di Porto competenti per territorio e quanto previsto nell'Ordinanza Balneare emanata dalla RAS;

In particolare si dovranno osservare i seguenti obblighi:

- I. Nominare un coordinatore, di comprovate professionalità e capacità, avente il compito di garantire l'applicazione e l'attuazione di quanto contenuto nel presente Piano.
- II. Garantire la presenza dei bagnini negli orari sopra indicati, assicurandone un numero adeguato in relazione al numero delle persone presenti in spiaggia, alla conformazione dell'arenile ed in coerenza con quanto disciplinato dall'ordinanza di sicurezza balneare;
- III. Verificare il possesso, per tutti i Bagnini di Salvataggio, di regolare Brevetto di abilitazione professionale, per mare aperto, riconosciuto in tutto il territorio nazionale.
- IV. Garantire l'individuazione immediata del personale di salvamento in servizio in spiaggia tramite maglietta o canottiera rosse con la scritta atta ad individuare l'Amministrazione Comunale (scritta: COMUNE DI SASSARI – SALVATAGGIO);
- V. Garantire che l'attività dei Bagnini di Salvataggio non si limiti solo all'azione di soccorso dei bagnanti, ma anche a quella di controllo finalizzata alla prevenzione degli incidenti in spiaggia ed in mare che potrebbero essere causati da comportamenti errati, essi dovranno, pertanto, sorvegliare attentamente gli arenili e gli specchi d'acqua, dissuadendo le persone, per quanto è nelle loro possibilità, a non avventurarsi in acqua in giornate con avverse condizioni meteo-marine o dopo aver mangiato, garantire l'osservanza da parte dell'utenza delle misure di prevenzione specificate nell'art. 5.
- VI. Garantire che i Bagnini addetti al Salvataggio tengano, durante il servizio, un comportamento consono al ruolo rivestito, improntato al decoro ed alla buona educazione;
- VII. Che prestino massima attenzione alle legittime esigenze dei bagnanti, senza pertanto contravvenire in alcun modo a quanto prescritto nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare o a quanto prescritto nel presente piano;
- VIII. Relazionare per iscritto al Sindaco, alla più vicina Autorità Marittima ed al coordinatore su fatti significativi che eventualmente dovessero verificarsi in spiaggia o nello specchio d'acqua antistante (es. in caso di eventi straordinari, annegamenti, intervento 118, emergenza mare, richieste di intervento Autorità preposte per gravi incidenti a terra, richiesta intervento Capitaneria di Porto o di altre autorità con funzioni di controllo del territorio, situazioni ostative il regolare svolgimento del servizio);
- IX. Segnalare ai bagnanti attraverso bandiere colorate, che verranno issate su apposite aste in cima alla torretta di avvistamento, le condizioni meteomarine del giorno, secondo i codici colore convenzionali delle bandierine e in ottemperanza a quanto disposto nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare.
- X. Delimitazione delle acque riservate alla balneazione – posizionamento, manutenzione e cura per tutta la durata del servizio di gavitelli di colore rosso/arancione (non sono ammessi altri colori) saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 100 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare della concessione e comunque nel numero minimo di due per ogni concessionario se il fronte mare è minore di 100 mt.; in alternativa il segnalamento può essere ottenuto mediante il posizionamento di cavi tarozzati, muniti di galleggianti di colore rosso;



- XI. Segnalazione limite acque sicure - apposizione e cura per tutta la durata del servizio di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima, ad intervalli non superiori a mt. 5 (le cui estremità siano ancorate al fondo) che hanno il compito di segnalare il limite delle acque sicure ove possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto (il limite di tali acque è dato dalla linea batimetrica di mt. 1,60);
- XII. I dati degli arenili in argomento sono estratti dal PUL approvato con Del. Consiliare n. 11 del 22/01/2019 (buras n. 11 del 07/03/2019)

I mezzi, le dotazioni e le installazioni sono a totale carico della cooperativa sociale che si aggiudicherà il servizio;

Sassari

Il Dirigente

Dott. Alberto Giovanni Serra

Il Funzionario

Dott. Francesco Pilichi

